STATUTO

Organizzazione di Volontariato

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lg. 3 agosto 2018 n. 105, l'Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione:

"COMITATO HOSPICE MODENA – DIGNITA' PER LA VITA ODV"

con sede legale nel Comune di Modena.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 - Scopi e attività

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento continuativo di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, e successive modificazioni, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei volontari associati.

Le principali finalità sono:

- Beneficenza, sostegno a distanza, erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del D.Lgs.117/2017;
- Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività prevista dall'Art.5 del D.Lgs.117/2017 che sia complementare e sinergica con quelle espressamente sopra elencate, e che siano utili al raggiungimento delle finalità principali.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

1. Organizzare eventi e manifestazioni, giornate, campagne, di raccolta fondi tra i cittadini, tra le imprese, altri entri privati e pubblici;
2. Promuovere la realizzazione dell'hospice territoriale di Modena a Villa Montecuccoli in sinergia con la "Fondazione Hospice Modena dignità per la vita Cristina Pivetti" e con le istituzioni pubbliche coinvolte;
3. Supportare la gestione dell'Hospice di Villa Montecuccoli promuovendo la migliore attività assistenziale, morale, spirituale e materiale a favore dei pazienti;
4. Diffondere nella popolazione la cultura delle cure palliative e della dignità della vita anche nelle fasi avanzate di malattia;
5. Coinvolgere la popolazione territoriale nella realizzazione dell'Hospice e nella sua gestione,

6. attraverso iniziative di raccolta fondi;
7. Organizzare, coordinare e supportare una squadra di Volontari da inserire nella gestione dell'Hospice, nella cura delle persone e nella rete locale di cure palliative;
8. Formazione del personale sanitario e dei Volontari nell'ambito delle cure palliative e sulla assistenza in Hospice;
9. Pubblicizzare l'attività della "Fondazione Hospice Modena dignità per la vita Cristina Pivetti";
10. Svolgere qualsiasi altra attività di supporto alle suddette attività.

L'associazione potrà compiere ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, compreso l'acquisto di beni immobili, mobili e attrezzature, necessarie e utili allo svolgimento delle attività di interesse generale, previste dal presente articolo 2.

Tutte le attività sono svolte prevalentemente verso i terzi ed in modo continuativo, tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal "Codice del Terzo Settore".

ATTIVITA' SECONDARIE E STRUMENTALI

L'Associazione, ai sensi dell'Art. 6 del D.Lgs.117/2017, potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 2 del presente statuto, ma ad esse secondarie e strumentali, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di terzo settore; il Consiglio Direttivo delibererà in merito alla loro definizione.

Art. 3 – Soci dell'Associazione

All'associazione possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione, tutti i soggetti che intendono perseguire gli scopi dell'associazione e sottostare al suo statuto e regolamenti.

Tutti i soci hanno stessi diritti e stessi doveri.

Possono essere soci sia le persone fisiche, sia le persone giuridiche private senza scopo di lucro, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Per l'adesione a socio delle persone giuridiche, occorre osservare le limitazioni contenute nel Codice del Terzo Settore e nei relativi Decreti Applicativi.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 4 del presente statuto; non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, a cura di un proprio delegato, annota i nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante socio non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, la domanda dovrà essere presentata dal legale rappresentante.

La qualità di socio si perde per: decesso, recesso, decadenza, esclusione, o per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi.

Il socio potrà essere escluso per indegnità o per comportamento incompatibile con gli scopi dell'Associazione, o per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Contro l'esclusione l'associato ha facoltà di ricorrere, entro 15 gg dalla ricezione del provvedimento, all'Assemblea dei soci che deciderà nella sua prima convocazione. Nelle more della decisione l'efficacia del provvedimento resta sospesa. L'esclusione diventa esecutiva con l'annotazione nel libro soci del provvedimento divenuto definitivo.

L'esclusione per morosità, avverrà dopo 2 solleciti comunicati anche in forma collettiva.

Il socio potrà essere riammesso in qualunque momento, previa sua nuova domanda.

Il recesso da parte del socio deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prenderà atto nella sua prima riunione utile.

Il socio che recede, o che viene escluso, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate, e le stesse sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

Ogni socio, sia esso persona fisica o giuridica, ha diritto ad un solo voto.

Tutti i soci hanno inoltre il diritto di:

- Partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- Godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche, ad accedere alle cariche associative e ad esercitare il diritto al voto sarà il legale rappresentante o un suo delegato;
- Esaminare i libri sociali e in particolare potrà prendere visione delle delibere assunte dagli organi sociali, facendone richiesta al Presidente; tale operazione avverrà presso la sede legale dell'associazione, entro 20 gg dalla richiesta. La richiesta di visionare altri documenti dovrà essere formulata per iscritto e pertinentemente motivata; qualora accolta l'ostensione

- documentale dovrà rispettare la piena tutela dei dati personali o riservati (privacy).

I soci sono obbligati a:

- Osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- Astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- Versare la quota associativa annuale nei termini fissati dal Consiglio Direttivo;
- Contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 6 – Volontari

I volontari sono persone fisiche, soci o non soci, che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per infortunio, per la responsabilità civile verso i terzi, e in caso di eventuali malattie contratte nell'esercizio dell'attività di volontariato.

Art. 7 – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. Quote e contributi degli associati;
2. Eredità, donazione e legati;
3. Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche

finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

4. Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. Proventi da attività secondarie e strumentali, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (ad esempio le campagne di sensibilizzazione);
9. Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

Ai sensi dell'Art. 8 del D.Lgs.117/2017, è vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 8 - Bilancio

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio o rendiconto economico consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

L'assemblea dei soci che approva il bilancio o rendiconto, delibera in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo, comunque in armonia con le finalità dell'Associazione.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di Controllo (se nominato).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10 – L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e iscritti da almeno 3 mesi a libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da un altro associato che non potrà comunque cumulare più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario; l'assemblea può inoltre essere convocata, ai sensi dell'art. 20 del Codice Civile, da un decimo degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in sua assenza, dal Vice-Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate tramite posta elettronica con avviso di invio e ricezione, da inviare almeno 10 giorni prima della data della riunione, o con ogni altra modalità che comunque garantisca la ricezione a tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- Nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- Approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio e destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- Delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo Statuto, o effetuare operazioni straordinarie come la fusione, trasformazione dell'associazione, occorre, in prima convocazione, il voto favorevole della metà più uno degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno 1/3 degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è Organo di Amministrazione dell'Associazione; esso è formato da un numero di

membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 15 (quindici), scelti tra i soci in regola eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo si dimetta, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo:

- Nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- Cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Predispone bilancio o rendiconto;
- Delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- Stabilisce l'entità della quota associativa annuale
- Delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- Provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- Nomina, eventualmente, i componenti l'Organo di Controllo e ne stabilisce il compenso;
- Definisce le attività secondarie e strumentali, di cui all'art. 2 del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed è convocato con comunicazione scritta da spedirsi via posta elettronica almeno 8 (otto) giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo dovranno essere verbalizzate dal segretario o da chi ne svolge le funzioni. I relativi verbali saranno altresì sottoscritti da chi ha presieduto l'adunanza e dallo stesso segretario e verranno diligentemente conservati negli atti dell'Associazione.

Art. 12 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri.

In tal caso egli deve prontamente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

In caso di assenza o impedimento prolungati le funzioni del Presidente vengono esercitate dal Vice-Presidente.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30

giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 13 - Organo di Controllo

Nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017, o per libera scelta dell'associazione, può essere nominato un Organo di Controllo, monocratico o collegiale ai sensi dell'art. 2393 del C.C., con i seguenti compiti:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che l'eventuale bilancio sociale, sia stato redatto in conformità alle norme di legge.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, ad altri Enti del terzo settore che perseguono le stesse finalità, salvo che la destinazione sia imposta dalla legge, e secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 15 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore, o ad altre norme vigenti in materia.

Art. 16 – Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

*** MODIFICA DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE ***

Verbale di Assemblea dei soci

Il giorno 30 del mese di marzo dell'anno 2022 alle ore 20,00 presso la sede sociale, a Modena in via Vignolese 628F, si è riunita in seconda convocazione, l'assemblea dei soci di "COMITATO HOSPICE MODENA-DIGNITA' PER LA VITA ODV".

Nella prima convocazione, fissata per il giorno 29/3/22 ore 17,00 l'assemblea non aveva raggiunto il quorum costitutivo.

La presente assemblea è riunita per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1) Correzioni allo statuto richieste dall'Ufficio Territoriale RUNTS.

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'associazione, Sig... Gabriele Luppi il quale chiama alle funzioni di Segretario la sig.ra Anna Maria Mucciarini

Il Presidente rileva che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che la stessa è validamente costituita e atta a deliberare a norma di statuto; i soci presenti e rappresentati corrispondono a 100% del corpo sociale.

Il presidente informa i soci che in data 03/03/2022 – con la pratica n. 440319, è stata presentata la richiesta di iscrizione al RUNTS come ODV; in data 24 marzo 2022 l'Ufficio Territoriale RUNTS, via PEC dell'Associazione, ha richiesto alcune integrazioni, in base all'art. 9 comma 3 del D.M. 106/2020.

Tali correzioni riguardano

1)Specificare le tempistiche con cui i soci hanno il diritto di visionare i libri sociali

2)Dare il diritto al voto ai soci tutti e non escludere i minorenni

3)eliminare la possibilità di convocare in terza convocazione l'assemblea dei soci straordinaria.

Pertanto, oggi i signori soci sono chiamati ad approvare le piccole modifiche che sono state obbligatoriamente corrette nello statuto.

L'assemblea all'unanimità approva.

Lo Statuto allegato al presente verbale, saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente è incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, che potrà avvenire in esenzione dell'imposta di registro e in esenzione dall'imposta di bollo, così come previsto dall'art. 82 comma 3 e 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo settore".

Nessuno chiede la parola pertanto, non essendovi null'altro da deliberare, l'Assemblea si scioglie alle ore 21,00.

Il Segretario verbalizzante
Anna Maria Meschiarini
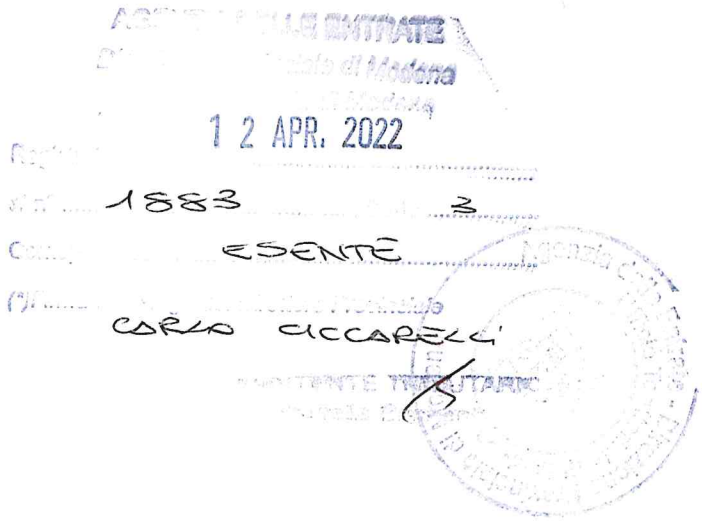
Il Presidente